

Attualità

## La modifica del T.U. leggi sanitarie e polizia mortuaria. Gli orientamenti del Ministero della Salute

di Ivan Melis (\*)

*Intervento effettuato nel corso del forum Sefitdieci 2002, tenutosi a Roma il 12 dicembre 2002*

Rispetto allo scorso anno (convegno Sefit dicembre 2001), un grande passo è stato certamente compiuto. Allora si discuteva di una bozza di Regolamento di Polizia Mortuaria che non era frutto di collegialità, ma dell'iniziativa degli uffici ministeriali, sulla quale si erano registrate diversità di posizioni (anche aspre).

Nel corso del 2002, invece, la Commissione di esperti nominata dal Ministro della Salute, alla quale ho preso parte come consulente giuridico ministeriale per i problemi della polizia mortuaria, ha predisposto una bozza di normativa, certamente perfettibile, ma di assoluto pregio tecnico.

La Commissione, infatti, coinvolgeva le maggiori esperienze professionali in campo nazionale: dai medici legali ai medici igienisti, dagli ingegneri esperti sull'edilizia cimiteriale agli ingegneri chimici, dai giuristi agli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità.

Tutti chiamati a concorrere alla determinazione della nuova disciplina in materia di Polizia Mortuaria.

Nel proseguo del mio ragionamento, è d'uopo considerare che la Polizia Mortuaria (rectius, le norme che si occupano di Polizia Mortuaria), per la complessità di problematiche che implica, spesso ricomprende nel suo ambito più materie (intese non in senso oggettivo, ma in senso teleologico) che l'attuale formulazione dell'art. 117 Cost. ricomprende ora nella **potestà legislativa concorrente** (*tutela della salute; tutela e sicurezza del lavoro; formazione professionale e professioni*), ora nella **potestà legislativa esclusiva statale** (*tutela della concorrenza – lett. e*); *ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato – lett. g*); *ordine pubblico e sicurezza – lett. h*); *stato civile e anagrafe – lett. i*); *giurisdizione – lett. l*); *tutela dell'ambiente – lett. s*); *nonché la citata lett. m*) sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

\*\*\*\*\*

Non sembra vero (!) ma la Polizia Mortuaria (soprattutto la bozza predisposta dalla Commissione Ministeriale di cui ho fatto parte), a diverso titolo, detta norme in ognuno dei citati ambiti.

Come è facile prevedere (e sarà, credo, il maggior impegno per il 2003), in questo complesso intreccio costituzionale sul riparto delle fonti, non sarà facile individuare la fonte normativa idonea per introdurre la nuova disciplina nel nostro ordinamento.

\*\*\*\*\*

Ritengo però che sia da scongiurare, in tutti i modi, la frammentazione della Polizia Mortuaria ed assicurare una matrice statale comune su tutto il territorio nazionale.

A tal fine, il disegno di legge già elaborato in modo congiunto (riassume, infatti, le iniziative legislative assunte anche dall'opposizione parlamentare), assume un'importanza decisiva.

Se infatti esso sarà approvato in tempi ragionevoli (la ragionevolezza è dettata da un'altra scadenza posta dall'agenda parlamentare: **l'approvazione del disegno di legge sulla c.d. "devolution", già approvata in prima lettura in Senato, che modifica ancora l'art.117 Cost. devolvendo alle regioni, in modo esclusivo, la potestà legislativa in materia di tutela della salute**), ovvero entro il 2003, si potrebbero allora coinvolgere le regioni e gli enti locali ed emanare la nuova disciplina nel suo complesso, non più come nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria (la potestà regolamentare infatti, nelle materie in cui vi è potestà legislativa concorrente, spetta alle sole regioni) ma come legge parlamentare approvata con le procedure di cui all'art. 11 Legge costituzionale n. 3 del 2001 e dunque con il concorso delle regioni.

Detta norma ha istituzionalizzato la funzione consultiva della Commissione parlamentare per gli affari regionali, che dovrà essere integrata da rappresentanti delle regioni e degli enti locali, in relazione ai progetti di legge riguardanti le materie previste nel terzo comma dell'art. 117, riservate alla competenza legislativa concorrente delle regioni, e quelli relativi all'art. 119, concernenti l'autonomia finanziaria delle regioni.

Detta Commissione nella sua sessione integrata dà pareri la cui efficacia, in forza della citata disciplina co-

stituzionale del 2001, incide sul procedimento legislativo, restando peraltro immutata la potestà deliberativa delle camere.

Se l'oggetto della deliberazione non si uniforma al parere contrario della Commissione, oppure disattende le condizioni eventualmente poste al parere favorevole, il quorum per la valida approvazione si eleva alla maggioranza assoluta dei componenti la Camera, pari alla metà più uno dell'Assemblea.

Ecco perché è necessario coinvolgere regioni ed enti locali perché si arrivi, su iniziativa del Ministero della Salute, ad una legislazione concertata, conforme al nuovo assetto costituzionale.

A maggior ragione se la nuova disciplina è stata predisposta anche con l'autorevole intervento di rappresentanti dell'ANCI che hanno dato il loro prezioso contributo.

Anche per questi motivi, si rende ancor più necessaria l'approvazione del disegno di legge già a mani del Si-

gnor Ministro, entro il 2003. Una sua mancata approvazione, infatti, renderebbe sempre più problematico un intervento statale in detta disciplina ed aprirebbe le porte alla legislazione regionale (esclusiva), qualora venisse completato positivamente l'iter di modifica dell'attuale art.117 Costituzione.

In questa denegata ipotesi (quello della frammentazione), allora, non si potrà parlare più di Polizia Mortuaria ma di **Polizie Mortuarie, tante quante sono le regioni italiane (più le Province di Trento e Bolzano), prive di matrice unitaria, che solo la legislazione statale può assicurare.**

Ecco perché bisogna mantenere una unità d'intenti per definire la disciplina della Polizia Mortuaria e cimiteriale non in termini ideologici, ma in termini pragmatici, nell'interesse di tutta la collettività nazionale.

(\*) *Consulente del Ministro della Salute*